

dai Regolamenti che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari.

In particolare, l'Associazione si ispira ai valori del Magistero della Chiesa Cattolica, dei diritti dell'uomo, della famiglia e si dedica soprattutto all'educazione cristiana. L'Associazione, più specificatamente, ha come obiettivo la diffusione del culto Mariano, del diritto alla vita, in ogni sua forma, e la costituzione di comunità e gruppi in onore del Santo matrimonio di Giuseppe e Maria S.S., per pregare e sostenere le famiglie in difficoltà sia spiritualmente, con volontariato o con sostegno alle famiglie disagiate.

In particolare, l'Associazione si propone attività di sostegno alla vita sin dal suo concepimento attenendosi alla gravità dell'aborto e delle sue conseguenze; potrà altresì svolgere attività di volontariato, con sostegno alle ragazze madri, organizzare e promuovere attività di adozione a distanza di bambini che vivono in povertà, nelle carceri, sostenere persone svantaggiate, gestire strutture e servizi sociali, attività di raccolta e solidarietà alimentare.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività sociali, culturali e spirituali:

1. Collaborare fattivamente con altre Associazioni no profit che perseguano gli stessi obiettivi religiosi; --
2. svolgere attività editoriali di carattere religioso di ogni genere, ivi compresi gli scopi missionari, avviando ogni promozione per la divulgazione sia cartacea che attraverso mezzi informatici; --
3. servizi di evangelizzazione ed educazione in genere attraverso i mass media ed ogni altra forma di comunicazione; --
4. organizzare convegni e seminari religiosi, di campi-scuola ed attività di recupero per minori, migranti e famiglie in difficoltà; --
5. organizzare pellegrinaggi, ritiri spirituali, catechesi e momenti di formazione spirituali e morali; --
6. Aiutare ad organizzare pellegrinaggi nei luoghi di culto in special modo i Santuari mariani; --
7. svolgere Servizi di carità a favore dei più poveri e degli indigenti nella loro varie forme; --
8. la realizzazione di statue e restauro di chiese, statue e luoghi di culto, costruire luoghi religiosi per la preghiera ed il raccoglimento, costruire chiese ed e-

edifici religiosi; -----

9. Sostenere gli ordini religiosi, le società di vita apostolica, le associazioni, i sacerdoti, gruppi di preghiera, che si impegnano a perseguire gli stessi obiettivi religiosi; -----

10. Sostenere la diffusione della devozione mariana; -----

11. Promuovere la buona stampa e la diffusione mediante tv, radio, internet delle attività sociali; -----

12. collaborare con strutture religiose per l'assistenza spirituale ai fedeli e pellegrini, in special modo verso quelli portatori di handicap; -----

13. guidare ed indirizzare tutti i fedeli curando l'informazione con la distribuzione di opuscoli, libri e altri mezzi di comunicazione; -----

14. mostrare ai fedeli l'arte sacra. -----

Per il migliore raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà, tra l'altro, acquistare, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, contratti questi ultimi che potranno essere revocati qualora l'organo direttivo dell'Associazione ritenga che i terzi e/o le associazioni non perseguano completamente le finalità oggetto dell'accordo. -----

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di: -----

- promuovere la raccolta di fondi, ricevere contributi e donazioni e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi statutari, collaborando anche con altre associazioni ed enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale; -----

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. -----

Le finalità dell'Associazione si esplicano attraverso le seguenti attività: -----

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

- organizzare momenti di formazione e informazione che promuovano la spiritualità e la devozione mariana per mezzo degli strumenti educativi e informativi ritenuti più idonei; -----

- organizzare corsi e laboratori al fine di sensibiliz-



Allegato "A" al N. 11164 di Raccolta

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, senza fini di lucro, denominata "LE OPERE DI MARIA MADRE DI LUCE", con sede legale nel Comune di Martina Franca (TA).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

I contenuti e i fini dell'associazione sono democratici. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile, della legislazione vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana.

L'Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, rigetta ogni discriminazione razziale e sociale.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale sociale non possono, durante la vita dell'associazione, essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione è disciplinata dall'allegato statuto e dai Regolamenti che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari.

In particolare, l'Associazione si ispira ai valori del Magistero della Chiesa Cattolica, dei diritti dell'uomo, della famiglia e si dedica soprattutto all'educazione cristiana. L'Associazione, più specificatamente, ha come obiettivo la diffusione del culto Mariano, del diritto alla vita, in ogni sua forma, e la costituzione di comunità e gruppi in onore del Santo matrimonio di Giuseppe e Maria S.S., per pregare e sostenere le famiglie in difficoltà sia spiritualmente, con volontariato o con sostegno alle famiglie disagiate.

In particolare, l'Associazione si propone attività di sostegno alla vita sin dal suo concepimento attenționando la gravità dell'aborto e delle sue conseguenze; potrà altresì svolgere attività di volontariato, con sostegno alle ragazze madri, organizzare e promuovere attività di adozione a distanza di bambini che vivono in



povertà, nelle carceri, sostenere persone svantaggiate, gestire strutture e servizi sociali, attività di raccolta e solidarietà alimentare.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività sociali, culturali e spirituali:

1. Collaborare fattivamente con altre Associazioni no profit che perseguano gli stessi obiettivi religiosi;
 2. svolgere attività editoriali di carattere religioso di ogni genere, ivi compresi gli scopi missionari, avviando ogni promozione per la divulgazione sia cartacea che attraverso mezzi informatici;
 3. servizi di evangelizzazione ed educazione in genere attraverso i mass media ed ogni altra forma di comunicazione;
 4. organizzare convegni e seminari religiosi, di campi-scuola ed attività di recupero per minori, migranti e famiglie in difficoltà;
 5. organizzare pellegrinaggi, ritiri spirituali, catechesi e momenti di formazione spirituali e morali;
 6. Aiutare ad organizzare pellegrinaggi nei luoghi di culto in special modo i Santuari mariani;
 7. svolgere Servizi di carità a favore dei più poveri e degli indigenti nella loro varie forme;
 8. la realizzazione di statue e restauro di chiese, statue e luoghi di culto, costruire luoghi religiosi per la preghiera ed il raccoglimento, costruire chiese ed edifici religiosi;
 9. Sostenere gli ordini religiosi, le società di vita apostolica, le associazioni, i sacerdoti, gruppi di preghiera, che si impegnano a perseguire gli stessi obiettivi religiosi;
 10. Sostenere la diffusione della devozione mariana;
 11. Promuovere la buona stampa e la diffusione mediante tv, radio, internet delle attività sociali;
 12. collaborare con strutture religiose per l'assistenza spirituale ai fedeli e pellegrini, in special modo verso quelli portatori di handicap;
 15. guidare ed indirizzare tutti i fedeli curando l'informazione con la distribuzione di opuscoli, libri e altri mezzi di comunicazione;
 16. mostrare ai fedeli l'arte sacra.
- Per il migliore raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà, tra l'altro, acquistare, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, contratti quest'ultimi che potranno essere revocati qualora l'organo direttivo dell'Associazione ritenga che i terzi e/o le associazioni non perseguano completamente le fi-

nalità oggetto dell'accordo. Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di promuovere la raccolta di fondi, ricevere contributi e donazioni e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi statutari, collaborando anche con altre associazioni od enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale; svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le finalità dell'Associazione si esplicano attraverso le seguenti attività organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; organizzare momenti di formazione e informazione che promuovano la spiritualità e la devozione mariana per mezzo degli strumenti educativi e informativi ritenuti più idonei; organizzare corsi e laboratori al fine di sensibilizzare e fornire competenze specifiche, anche finalizzate a formare i volontari che parteciperanno alle attività dell'associazione; organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti.

Art. 3 - Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote di iscrizione versate dai singoli soci; fondi raccolti; elargizione di associati o di terzi; donazioni, eredità e legati. I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono, dunque, costituiti dalle quote associative, il cui ammontare è determinato di anno in anno dal Consiglio direttivo; dai redditi di beni patrimoniali; dalle offerte volontarie degli associati.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di di-



scriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci persone fisiche. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Ogni carica associative è svolta a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività associative che potrà essere riconosciuto ai soci dell'associazione.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci - L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno/i, (oppure trascorsi 12 mesi dal sollecito);
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione,

devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- 1) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

• godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo;

• prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

• osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

• versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

• contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).



L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;

• delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;

• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

• destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

• delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno

nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o con i nuovi mezzi di comunicazione, 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presiden-

te convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 (tre) membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

• Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Scioglimento


Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti con scopi affini o analoghi.

Art. 14 - Rinvio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE HA LE PRESCRITTE

FIRME E SI RILASCIATA PER USO *consentito dalla legge*

Orta Nova, addi *9 gennaio 2023*



VIETATA LA RIPRODUZIONE